

Codice A2003C

D.D. 4 maggio 2022, n. 60

Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Premosello - Chiovenda per l'anno 2022. Accoglimento ed autorizzazione.



ATTO DD 60/A2003C/2022

DEL 04/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

A2003C - Promozione delle Attività culturali

OGGETTO: Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Premosello - Chiovenda per l'anno 2022. Accoglimento ed autorizzazione.

La legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha previsto norme a tutela del benessere animale aggiungendo un titolo apposito al codice penale "Dei delitti contro il sentimento per gli animali".

Al contempo l'art 3, comma 1, della legge 189/2004 ha previsto che "le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

Con deliberazione n. 32-5438 del 5 marzo 2007, la Giunta Regionale ha approvato i criteri di valutazione per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni con impiego di animali da autorizzare ai sensi della legge 189/2004.

A far data dall'approvazione della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, si è provveduto all'autorizzazione delle manifestazioni con determinazione del dirigente della struttura regionale competente, al termine di una istruttoria condotta dalla Direzione stessa, nel corso della quale viene acquisito il parere della Direzione Regionale Sanità.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", è stato recepito l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'articolo 8 del quale sono contenute disposizioni in merito all'autorizzazione delle "Manifestazioni popolari", con particolare riferimento alla pista e al

percorso delle gare di equidi o altri ungulati.

In adempimento del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, la Regione Piemonte ha emanato proprie “Linee guida regionali inerenti l’utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari”, trasmesse ai Servizi Veterinari delle ASL con nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004 e che contengono, tra le altre disposizioni, trattazione delle caratteristiche alle quali devono rispondere eventuali percorsi di gara.

Il Garante regionale per i Diritti degli animali ha, inoltre, sollecitato con note datate 19 febbraio 2019 un’attenta verifica e un esplicito richiamo al rispetto del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 nel corso delle istruttorie.

Con nota recante prot. n. 1151 dell’11 marzo 2022 il Comune di Premosello - Chiovena ha presentato alla Regione Piemonte istanza per l’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 189/2004 del “Palio di Premosello Chiovena” del 15 agosto 2022.

L’istanza del Comune di Premosello - Chiovena è pervenuta alla Direzione Cultura e Commercio - Settore Promozione delle attività culturali (prot. arrivo n. 1856/A2003C del 15 marzo 2022), che ha provveduto a:

- comunicare al Comune di Premosello - Chiovena, con nota prot. n. 2243/A2003C del 28 marzo 2022, l’avvio del procedimento e la sua sospensione in attesa del parere della Direzione Regionale Sanità e di integrazioni da parte del Comune stesso in merito al rispetto dei requisiti generali e dei criteri tecnico-scientifici indicati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007, del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 e delle “Linee guida regionali inerenti l’utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari” (prot. n. 8999/27.03 del 15/06/2004);
- richiedere alla Direzione Regionale Sanità e Welfare – Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, con nota prot. n. 2191/A2003C del 25 marzo 2022, il parere in merito alla richiesta di autorizzazione.

Nell’istanza presentata, corredata da una “Descrizione del percorso della corsa e accorgimenti” ad essa allegata, il Comune di Premosello - Chiovena dichiara che la manifestazione si svolgerà in data 15 agosto 2022, in modalità “esattamente identica a quella autorizzata nel 2019, con fondo di terra come richiesto dalla Regione Piemonte, da A.S.L. V.C.O. (prot. 8651 del 09/02/2022) e dal garante della tutela degli animali”.

In riscontro alla richiesta dell’Amministrazione regionale, il Comune di Premosello - Chiovena, con nota prot. n. 1461 del 30 marzo 2022 (prot arrivo n. 2373/A2003C del 31 marzo 2022) ha presentato la dichiarazione richiesta in merito al rispetto i requisiti generali posti a tutela del benessere animale e i criteri tecnico/scientifici per l’individuazione del carattere storico/culturale, indicati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007, del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 e delle “Linee guida regionali inerenti l’utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari” (prot. n. 8999/27.03 del 15/06/2004).

Con nota prot. n. 15042/A1400A del 19 aprile 2022 (prot. arrivo n. 2902/A2003C del 19 aprile 2022), la Direzione Regionale Sanità e Welfare – Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ha trasmesso la documentazione ad essa pervenuta da parte dell’A.S.L. del VCO ed ha comunicato il proprio parere favorevole all’accoglimento dell’istanza.

La nota dell’A.S.L. del VCO (prot. n. 23920 del 13 aprile 2022), trasmessa in allegato al parere del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte,

esprime essa stessa parere favorevole per lo svolgimento dell'iniziativa, evidenziando che:

- è stato prescritto all'organizzazione della manifestazione il rispetto delle linee guida inerenti l'utilizzo di equidi in corse, gare e varie manifestazioni popolari (nota prot. n. 8999/27.03 del 16.6.2004 della Regione Piemonte) in materia di superficie e materiali da utilizzare per la copertura del fondo nei punti critici del percorso (terra tufacea, segatura, trucioli, gomma triturrata);
- nel triennio precedente non si sono verificati incidenti lesivi degli animali partecipanti al Palio degli asini;
- l'organizzazione della manifestazione ha sempre rispettato le prescrizioni date riguardanti la ferratura con intercapedine in gomma tra zoccolo e ferro, in modo da facilitare l'assorbimento del contraccolpo durante la corsa;
- nelle edizioni precedenti è stato vietato l'uso degli speroni, pungolo elettrici o meccanici, frustini o altri attrezzi che possono provocare sofferenza negli animali;
- gli animali vengono cavalcati senza sella e quindi non c'è pericolo di sfregamento meccanico della cute con superfici dure e relativa insorgenza di piaghe;
- l'organizzazione del Palio ha confermato il rispetto di tutte le prescrizioni date dal servizio veterinario stesso in data 9.2.2022.

Verificata la completezza della documentazione prodotta dal Comune di Premosello - Chiovenda;

acquisito il parere necessario della Direzione Regionale Sanità e Welfare – Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare per la valutazione dell'istanza presentata dal Comune di Premosello - Chiovenda;

si rende necessario riprendere l'iter del procedimento in argomento e procedere all'autorizzazione, riconoscendone il carattere storico e culturale, della manifestazione "Palio di Premosello Chiovenda" di Premosello - Chiovenda – edizione 2022, nelle more di idonea regolamentazione della legge 189/2004, fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti e nel rispetto integrale e scrupoloso delle disposizioni, prescrizioni e divieti in merito all'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19.

Tutto ciò premesso

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", articoli 17 e 18;
- vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";
- vista la nota della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004, "Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari";
- vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007 "Legge 20 luglio 2004, n. 189, 'Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate'. Definizione dei criteri per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni";
- viste le note del Garante regionale per i Diritti degli animali prot. n. P00004118/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004120/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004121/A02060-04 19/02/19 CR;
- vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 recante "Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi.";
- in conformità con gli indirizzi impartiti in merito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 23-7009 dell'8 giugno 2018 recante "Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione", che trova applicazione nelle more dell'approvazione del primo Programma triennale della cultura ai sensi della legge regionale 11/2018;
- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai fini di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 189/2004, la manifestazione "Palio di Premosello Chiovenda" in svolgimento a Premosello - Chiovenda il 15 agosto 2022, riconoscendone il carattere storico e culturale.

Ciò nelle more di idonea regolamentazione della legge 189/2004, fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, e con obbligo di rispetto:

- di quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, come richiamato dalle successive Ordinanze ministeriali;
- delle linee guida regionali in materia di cui alla nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004;

- delle disposizioni, prescrizioni e divieti in merito all'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, con la precisazione che rimane in capo all'Amministrazione Comunale organizzatrice ogni eventuale responsabilità ne dovesse derivare.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

di notificare al Comune di Premosello - Chiovenda il contenuto del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2003C - Promozione delle Attività culturali)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti